

Codice A1305A

D.D. 15 settembre 2016, n. 217

Occupazione temporanea ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., di immobili siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), necessari per costruzione del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar". Proroga della durata dell'occupazione temporanea fino a tutto il 14.09.2017.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte - Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, in data 09.10.2012, dal richiedente SNAM Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese - Piazza Santa Barbara n. 7 - ed Uffici in Alessandria - Spalto Gamondio n. 27/29 - volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del nuovo metanodotto "Cortemaggiore - Torino - Variante attraversamento Fiume DORA BALTEA - DN 400 (16") - 24 bar", localizzato nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), previa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, riunitasi in data 18.09.2013 ed in data 27.11.2013 presso la Sede del Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 174.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 15 in data 13.02.2014 con la quale il Settore regionale Sviluppo Energetico Sostenibile, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da SNAM Rete Gas S.p.A. in data 09.10.2012;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., art. 12, comma 1, lett. A);

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 8,00 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con conseguente adozione di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata in data 19.03.2014 al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di SNAM Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde garantire, con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura in condizioni di sicurezza del gas naturale necessario per soddisfare il previsto sviluppo del mercato locale, in quanto il metanodotto esistente, è soggetto ad una progressiva e pericolosa erosione a causa dell'abbassamento dell'alveo del fiume DORA BALTEA.

Visti i piani particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore barrato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali, pubblicazione di idoneo avviso su un giornale a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, nonché affissione del medesimo avviso all'Albo Pretorio del Comune di VEROLENGO (TO).

Dato atto che, a seguito delle predette comunicazioni, l'avente diritto, Ditta "L'ISOLA SOCIETA' AGRICOLA s.r.l.", con sede a Torino, in Corso G. Matteotti n. 29 ha presentato osservazioni scritte ritenendo del tutto inadeguate le indennità offerte a titolo provvisorio da SNAM.

Vista la propria Determinazione n. 404 in data 08.07.2014 con la quale le osservazioni dell'avente diritto sopraccitato non erano state accolte ed erano stati autorizzati a favore di SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'asservimento con determinazione urgente delle indennità offerte a titolo provvisorio e, contestualmente, l'occupazione temporanea delle aree necessarie per il corretto svolgimento dei lavori, per la durata di 12 mesi dalla data di immissione nel possesso.

Rilevato che i sopralluoghi per la redazione dei Verbali di Immissione nel Possesso e la compilazione degli Stati di Consistenza degli immobili da occupare e/o asservire si sono svolti in data 16.09.2014 e, pertanto, l'autorizzazione all'occupazione temporanea dei terreni interessati scadrà il 16.09.2015.

Dato atto che con nota n. 2676 del 26.07.2015, SNAM Rete Gas S.p.A., in merito allo svolgimento dei lavori di che trattasi, aveva comunicato quanto segue:

1. il rifacimento dell'attraversamento del Fiume Dora Baltea (che ha una lunghezza di 400 ml. circa) viene realizzato con la tecnologia del "microtunnel", che prevede l'utilizzo di una fresa a scudo chiuso per lo scavo, ed il successivo rivestimento della galleria mediante l'inserimento continuo di conci in c.a. prefabbricati con cavo intasato;
2. In data 20.10.2014 sono iniziati i lavori di costruzione del metanodotto in epigrafe;
3. in data 02.02.2015 di fatto sono iniziate le attività di trivellazione, una volta ultimati i lavori di predisposizione e sistemazione delle aree necessarie per il posizionamento dei macchinari adibiti alla realizzazione del microtunnel;
4. in data 13.03.2015 dopo circa 110 metri dalla partenza, l'attività di perforazione si è bloccata senza possibilità di sblocco quando si era verificato un crollo improvviso del terreno soprastante dovuto ad un cambio stratigrafico tra detriti alluvionali e/o argilla;
5. per risolvere tale situazione, si era resa necessaria la costruzione di un pozzo palancolato e centinato verticale al fine di verificare la presenza di eventuali danni alla fresa;
6. a tutto luglio 2015 il pozzo sopraccitato non era ancora stato ultimato.

Rilevato che, alla luce di quanto sopra esposto, per cause non dipendenti dalla volontà della Società, era impossibile ultimare i lavori entro la data del 15.09.2015 (così come previsto dal proprio provvedimento n. 404 del 08.07.2014), tenuto conto che l'esecuzione di operazioni impreviste quali lo scavo del pozzo, il recupero, lo smontaggio, la riparazione ed il riposizionamento della trivella, aveva imposto un fermo ai lavori di costruzione del gasdotto, comportando così un grave ritardo nel completamento dell'opera.

Vista l'istanza presentata in data 26.07.2015 da SNAM Rete Gas S.p.A. a questa Struttura, allo scopo di ottenere la proroga per ulteriori dodici mesi, e cioè fino a tutto il 15.09.2016, del periodo di occupazione temporanea, in quanto, dopo il completamento del pozzo verticale, si sarebbero dovute svolgere le seguenti attività che, presumibilmente si sarebbero concluse entro aprile – maggio 2016:

- recupero della fresa per verificare la presenza di eventuali danni;
- riparazione e/o sostituzione degli eventuali pezzi danneggiati (alcune operazioni, data la particolarità dei macchinari e delle attrezzature utilizzate, potrebbero essere effettuate solo presso la Casa costruttrice);
- riposizionamento della fresa per verificarne il corretto funzionamento;
- ripresa delle operazioni di scavo fino al completamento della costruzione del microtunnel e posa della tubazione;
- smantellamento del cantiere;
- ripristino dei terreni per consentire le normali coltivazioni agricole e restituirli ai privati.

Vista la propria Determinazione n. 193 in data 10.09.2015 con la quale era stata concessa, in favore di SNAM Rete Gas S.p.A., la proroga del periodo di occupazione temporanea sino a tutto il 15.09.2016, al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto considerato che le tempistiche elencate dalla Società nella nota 2676/2015 sopraccitata erano puramente indicative e non tenevano conto che, con l'avvicinarsi della stagione piovosa, l'attività del cantiere avrebbe potuto essere rallentata o addirittura bloccata per settimane.

Vista l'istanza prot. 4916 presentata da SNAM Rete Gas S.p.A. a questa Struttura in data 15.07.2016, allo scopo di ottenere una ulteriore proroga di dodici mesi, e cioè fino a tutto il

14.09.2017, del periodo di occupazione temporanea (già autorizzato e successivamente prorogato fino al 15.09.2016 con i propri provvedimenti n. 404/2014 e n. 193/2015 sopraccitati), al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto, in quanto le operazioni di trivellazione sono nuovamente bloccate a causa di ulteriori imprevisti tecnico-geologici.

Vista la relazione del Direttore dei Lavori Ing. Angelo BERTUGNI datata 02.08.2016 con la quale, ad integrazione della sopraccitata istanza, sono stati indicati i lavori svolti dall'impresa incaricata da SNAM, nonché le cause che hanno portato alla richiesta di un'ulteriore proroga, e cioè:

1. i lavori per la costruzione di un pozzo palancoato e centinato verticale, nonché le successive operazioni di recupero della testa fresante, la pulizia della stessa e la sostituzione di alcuni utensili danneggiati sono stati completati in circa 9 mesi (metà Aprile 2015 – metà Gennaio 2016), comportando un ulteriore grave ritardo sul programma lavori.
2. nel frattempo, su richiesta di SNAM Rete Gas S.p.A., la Regione Piemonte (con la Determina n. 193/2015 sopraccitata) aveva autorizzato la proroga del periodo di occupazione temporanea fino al 15.09.2016.
3. Da fine Gennaio 2016, sono riprese le attività di perforazione (microtunnel), ma i diversi tentativi di spinta effettuati hanno dato risultato negativo.
4. Pertanto, allo scopo di ridurre l'attrito e permettere di sbloccare il treno di conci retro fresa, (il quale dopo diversi mesi di fermo, ha perso attorno ad essi, l'overcut necessario per una corretta lubrificazione con bentonite), sono state effettuate delle molteplici perforazioni di alleggerimento a distruzione da sopra i conci, mentre dall'interno del microtunnel sono stati eseguiti dei fori, per applicare delle valvole, che previo lavaggi ad alta pressione, potevano ridurre l'attrito.
5. Nonostante i diversi tentativi esperiti, a fine giugno 2016 si sono concluse negativamente tutte le prove di riavvio della trivellazione.
6. pertanto a Luglio 2016 sono state avviate le attività di recupero della testata della fresa che a tutt'oggi sono ancora in corso.
7. una volta concluso il recupero del macchinario si dovrà procedere ad una nuova trivellazione alternativa i cui tempi di esecuzione si stimano in circa ulteriori 12 mesi compresi i ripristini delle aree.

Dato atto che con nota n. 4919 in data 06.09.2016, SNAM Rete Gas S.p.A., in merito allo svolgimento dei lavori previsti nel periodo dal 15 settembre 2016 e fino al completamento del gasdotto, ha ulteriormente precisato quanto segue:

1. I lavori necessari per effettuare la nuova trivellazione si svolgeranno secondo le seguenti fasi:
 - entro ottobre 2016 completamento delle attività di recupero della testata della fresa;
 - entro novembre 2016 riposizionamento delle attrezzature di trivellazione e verifica corretta funzionalità;
 - entro maggio 2017 completamento delle attività di trivellazione e varo della condotta DN 400;
 - entro metà settembre 2017 il cantiere dovrà essere smantellato ed i terreni ripristinati e restituiti ai privati per le coltivazioni agricole.
2. il "MICROTUNNEL" interesserà esclusivamente le aree oggetto di vincolo preordinato all'esproprio senza modifica alcuna rispetto al tracciato approvato dalla Regione e le necessarie opere/sistemazioni provvisorie verranno realizzate sui terreni per i quali è stata richiesta formale proroga dei termini dell'occupazione.

3. Le attività di cui sopra verranno eseguite conformemente al progetto approvato con la Determina n. 15 in data 13.03.2014 dal Settore Regionale Sviluppo Energetico Sostenibile.
4. le tempistiche sopra indicate tengono già conto che l'avvicinarsi della stagione piovosa potrebbe ostacolare o rallentare l'attività del cantiere.

Visti i Piani Particellari trasmessi da SNAM Rete Gas S.p.A. unitamente alla sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore verde le aree di occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio.

Rilevata, alla luce di quanto sopra esposto, la fondatezza delle motivazioni addotte da SNAM Rete Gas S.p.A. nella richiesta di proroga del periodo di occupazione temporanea dei terreni di che trattasi in quanto:

1. l'A.I.Po ha già prorogato il proprio nulla osta idraulico rilasciato in data 27.11.2013 in sede di approvazione del progetto definitivo ritenendo fondate le motivazioni addotte da SNAM;
2. la continua azione erosiva dovuta all'abbassamento dell'alveo del fiume Dora Baltea, rende sempre più urgente la sostituzione del gasdotto attualmente in esercizio.

Ravvisata pertanto la necessità di autorizzare con urgenza, e comunque entro il 15.09.2016, la proroga per ulteriori dodici mesi del periodo di occupazione temporanea sulle aree interessate dai lavori di che trattasi, al fine di consentire il completamento dell'opera di cui all'oggetto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

In favore della Società SNAM Rete Gas S.p.A., al fine di consentire il completamento del nuovo metanodotto di cui all'oggetto, è concessa la proroga sino a tutto il 14.09.2017 del periodo di occupazione temporanea, relativo ai terreni siti nei Comuni di CRESCENTINO (VC) e VEROLENGO (TO), a suo tempo autorizzato con il proprio provvedimento n. 193/2015, che scadrà il 15.09.2016.

I predetti immobili sono meglio identificati con il colore verde nei Piani Particellari che formano parte integrante del presente provvedimento, di cui costituiscono gli Allegati n. 1 e n. 2.

E' concessa facoltà a SNAM Rete Gas S.p.A. di continuare ad occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, le aree necessaria all'esecuzione dei lavori per tutto il tempo occorrente alla loro regolare conclusione, che dovrà avvenire entro e non oltre il 14.09.2017.

ART. 2

L'indennità per l'occupazione temporanea delle aree interessate dai lavori, come meglio quantificata negli Allegati n. 1 e n. 2 di cui al precedente art. 1 del presente provvedimento, è stata determinata ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. ed è commisurata alla durata dell'ulteriore occupazione.

ART. 3

I proprietari interessati sono invitati a comunicare per iscritto alla Settore Regionale Contratti – Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici, Via Viotti n. 8, 10121 Torino, e per conoscenza a

SNAM Rete Gas S.p.A., nei trenta giorni successivi alla notifica del presente provvedimento, se condividono l'indennità di occupazione offerta a titolo provvisorio.

I proprietari devono dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene e devono comprovare la piena e libera disponibilità degli immobili.

Con successivo provvedimento sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi nei termini di legge a cura di SNAM Rete Gas S.p.A..

Trascorsi i termini di legge, saranno dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

In caso di silenzio, l'indennità offerta si intende rifiutata.

In caso di rifiuto espresso dell'indennità o di silenzio verrà richiesta, a cura della medesima Struttura Regionale, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la determinazione delle indennità definitive di occupazione alle Commissioni Provinciali Espropri di VERCELLI e TORINO.

Il proprietario che non condivide l'indennità offerta può, entro lo stesso termine previsto per l'accettazione, chiedere la nomina di un tecnico di fiducia (ai sensi dell'articolo 22 comma 3 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.), indicandone in modo leggibile le complete generalità.

E' posta a carico della SNAM Rete Gas S.p.A. la corresponsione delle indennità spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità scaturite a seguito di rideterminazione e degli interessi, ove dovuti.

ART. 4

Il presente atto sarà notificato a cura ed onere di SNAM Rete Gas S.p.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili.

ART. 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 6

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dr. Marco PILETTA)